

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1930 del 14/04/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: GARDESA SPA. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE PORTE BLINDATE" SVOLTA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA LEONARDO DA VINCI N. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2035 del 14/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici APRILE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: GARDESA SPA.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE PORTE BLINDATE" SVOLTA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA LEONARDO DA VINCI N. 1

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1758 del 17/9/2008 con cui è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC) via Leonardo Da Vinci 1/3, successivamente volturata con Determinazione Dirigenziale n. 2264 del del 17/11/2008 in favore della Ditta "GARDESA S.R.L." e modificata con Determinazioni Dirigenziali nn. 1635 del 6/8/2012 e 2837 del 27/12/2012;
- la Determinazione Dirigenziale det-amb n. 2665 del 26.5.2021 con cui è stata volturata a favore della ditta "GARDESA S.P.A." (C.F. 01813180336) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, ad effettuare

le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC) via Leonardo Da Vinci 1/3, per l'attività di "produzione di porte blindate" (di cui alla dd n. 1758 del 17/09/2008 e successive modifiche);

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "GARDESA S.P.A" (C.F. 01813180336), trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 199205 del 27/12/2021, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di porte blindate" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Cortemaggiore (PC), Via Leonardo da Vinci n.1, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene l'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 3145 dell'11/01/2022;

Considerato che:

- con nota prot. n. 4743 del 13/01/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 15154 del 31/01/2022 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 23354 del 14/02/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 25187 del 14/02/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 11 del 08/04/2022 Sinadoc 35007/2021) risulta che:

- è prevista la durata annua di giorni di attività pari a 240 a fronte di un valore riferito alla situazione autorizzata pari a 220 gg/anno;
- è prevista l'eliminazione delle emissioni E13, E14, E16, E17 ed E18
- è prevista la realizzazione della nuova emissione E4 (aspirazione fosfosgrassaggio);
- dalla documentazione fornita si evincono modifiche impiantistiche che comportano principalmente: aumento della durata giornaliera di funzionamento delle emissioni E1 ed E2, aumento della portata e della durata giornaliera per E5 (lavaggio), aumento della potenza per E6 (generatore di calore per fosfosgrassaggio), aumento della portata per E7 (aspirazione forno asciugatura dopo il lavaggio e per la cottura delle vernici a polvere), aumento della potenza e della durata giornaliera per E8 (bruciatore a servizio forno asciugatura e cottura), aumento della portata e della durata giornaliera per E9 (aspirazione cabina di verniciatura a polvere), diminuzione della portata ed aumento della durata giornaliera e dell'altezza di E10 (aspirazione reparto falegnameria – macchine lavorazione legno);
- le lavorazioni di saldatura dei battenti su appositi banchi di lavoro prevedono occasionali operazioni di molatura per rimuovere eventuali difetti presidiate da E2;
- ogni bocchetta di aspirazione di E2 è dotata di serranda manuale per escludere il flusso aspirante di quelle interessate da lavorazione evitando la diluizione del flusso;
- per E10 ogni condotto di aspirazione sarà dotata di serranda ad azionamento manuale/automatica per l'esclusione dei rami non operativi;
- nel reparto in cui sono previste lavorazioni di profilatura sono previste brevi e saltuarie operazioni di saldatura necessarie alla realizzazione di una giuntura tra le bobine metalliche (1-2 volte al giorno della durata di circa 1'-3' per giuntura) per le quali viene previsto il ricorso ad aspiratori carrellati con braccio orientabile muniti di sezione filtrante reimmettenti gli inquinanti in ambiente di lavoro;
- sono presenti lavorazioni meccaniche che prevedono l'impiego di olio per le quali il gestore dichiara che rientrano nella lettera a) ("*Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno*") della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 pertanto non sono soggette ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- la potenza complessiva dei bruciatori alimentati a metano generanti le emissioni E6 ed E8 è inferiore ad 1 MWt, pertanto rientrano tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 non soggetti ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non soggetti ad autorizzazione;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 732 del 19/01/2022 (prot. Arpae n. 7823 del 19/01/2022) - Comune di Cortemaggiore: parere favorevole relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "rumore";
- nota prot. n. 110707 del 07/03/2022 (prot. Arpae n. 37918 del 08/03/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizione;
- nota prot. n. 39408 del 09/03/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta "GARDESA S.P.A" (C.F. 01813180336), con sede legale a Cortemaggiore (PC), Via Leonardo da Vinci n. 1, per l'attività di "produzione di porte blindate" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Cortemaggiore (PC), Via Leonardo da Vinci n. 1, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E2 ASPIRAZIONE BANCHI DI SALDATURA MANUALE

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E4 ASPIRAZIONE FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Ammoniaca e suoi sali in forma gassosa (espressi come NH ₃)	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E5 ASPIRAZIONE LAVAGGIO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/ Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5 mg/ Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E6 BRUCIATORE TUNNEL DI LAVAGGIO P=162 kWt – emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E7 ASPIRAZIONE FORNO DI ASCIUGATURA/COTTURA

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
<u>Fase di asciugatura:</u>	
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/ Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5 mg/ Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/ Nm ³
<u>Fase di cottura:</u>	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E8 BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA/COTTURA P=395 KWT – EMISSIONE SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

EMISSIONE N. E9 ASPIRAZIONE CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	8500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	FILTRO A CARTUCCE

EMISSIONE N. E10 ASPIRAZIONE REPARTO FALEGNAMERIA

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	FILTRO A MANICHE

- a) Deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse; in particolare l'impianto di aspirazione localizzata dei fumi di saldatura e delle polveri di molatura deve essere dimensionato

tenendo conto che per ogni punto di captazione la velocità media dell'aria nella sezione d'ingresso deve risultare uguale o maggiore a 1,0 m/s, con nessun punto avente velocità inferiore a 0,6 m/s, inoltre devono essere evitate correnti d'aria interferenti con la captazione;

- b) in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti serviti da un medesimo punto di emissione, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) i camini di emissione E1, E2, E4, E5, E7, E9 ed E10 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- e) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **ammoniaca**: US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020;
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
 - **Acido Solforico e suoi sali (espressi come H₂SO₄)**: Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico);
 - **Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)**: UNI EN 1911:2010, UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2);
 - **Sostanze alcaline (esprese come Na₂O)**: campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
- f) per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
- g) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- h) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- i) I risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- j) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

- k) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- l) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1, E2, E4, E5, E7, E9 ed E10 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- m) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- n) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- o) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- p) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- q) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- r) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati **non può superare 60 giorni**;
- s) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- t) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- u) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ai seguenti monitoraggi miranti alla verifica del rispetto dei limiti imposti:
- **almeno tre monitoraggi** di E4, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, effettuati in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

- **almeno un monitoraggio** di E5, E7, E9 ed E10 effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose e nelle diverse modalità di funzionamento;

3. di fare salvo che il gestore deve tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

4. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cortemaggiore per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Cortemaggiore;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.